

SICUREZZA

MAGAZINE 2021



federsicurezza®
italia

FEDERAZIONE
NAZIONALE AZIENDE
DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
E DELLA FORMAZIONE



CON LA SICUREZZA
LA QUALITÀ
LA FORMAZIONE
E L'IMMAGINAZIONE
SI PUÒ ARRIVARE
OVUNQUE.

INDICE



**EDITORIALE:
IL CAMBIAMENTO**
Marco Arturo Romano



**4 FORMAZIONE RESPONSABILE, CASO STUDIO:
COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO**
Chiara Romano



**6 FORMAZIONE TEORICA E FORMAZIONE PRATICA
ESPERIENZIALE/ADDESTRAMENTO**
Marco Inama



**8 COVID-19: LA VIDEOCONFERENZA E
L'EQUIPARAZIONE ALLA FORMAZIONE IN PRESENZA**
Stefano Orsi



**10 METODOLOGIE DI UTILIZZO PROFESSIONALE
DELL'OZONO ANCHE IN RIFERIMENTO AL COVID-19**
Marco Busacca



**13 VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA:
LE NOVITÀ DEL 2020**
Sabrina Conti



**15 MALATTIE INFETTIVE: PROLIFERAZIONE
DEL BATTERIO LEGIONELLA**
Claudia De Felice



**18 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI GDPR 679/16**
Tatiana Ferritto



EDITORIALE: IL CAMBIAMENTO

Durante questo periodo di pandemia da Covid-19, dal 23 febbraio, le restrizioni adottate dal governo, la quarantena e lo smart-working hanno portato ognuno di noi a riorganizzare le proprie abitudini sia di vita che di lavoro.

CHE COSA È CAMBIATO?

La riduzione del pendolarismo quotidiano, la trasformazione del nostro rapporto con il cibo.

Il Covid-19 sta già cambiando il nostro mondo - e per certi versi sembra destinato a migliorarlo.

Un virus può essere "democratico" rispetto a chi infetta - ricchi o poveri - ma gli effetti che produce sono tutt'altro che equi tra i membri svantaggiati o privilegiati della società. Il lock-down a livello internazionale e l'effettiva sospensione dell'attività civica e commerciale in interi Paesi, ha fatto da specchio sul funzionamento dei nostri sistemi economici, sociali e politici e ha forzato l'inizio di un discorso globale su come questi dovrebbero modificarsi.

IL COVID-19 HA RIVELATO LE TRABALLANTI FONDAMENTA SU CUI È COSTRUITO GRAN PARTE DI CIÒ CHE DIAMO PER SCONTATO NEL MONDO SVILUPPATO.

Le conseguenze di questa pandemia da coronavirus hanno portato una miriade di cambiamenti, a livello di comportamenti del singolo, e della società.

Sicuramente alcuni di questi cambiamenti avranno un impatto duraturo modificando definitivamente abitudini radicate nel tempo, altri invece si integreranno con la nuova realtà. Ed è estremamente evidente, osservando soprattutto il nostro ambito lavorativo, come tutto ciò abbia influito in modo particolare su alcuni punti:

- 1) il luogo di lavoro;
- 2) l'uso della tecnologia.

1A) - Analizzando il primo punto ci rendiamo conto come la chiusura totale nella prima fase ha desertificato, ad eccezione di alcune attività, i luoghi di lavoro, in parte per totale inattività in parte con l'utilizzazione dello smart-working. Anche la nostra Federazione per poter dare assistenza e quindi continuità all'attività formativa degli Associati ha chiesto al proprio personale di operare da casa, nella massima sicurezza.

Adesso che i lockdown sono stati gradualmente rimossi in quasi tutto il mondo, **dovremo comunque mantenere il distanziamento fisico a breve e medio termine per controllare la diffusione del coronavirus.**

La situazione che probabilmente vedremo continuare anche dopo la pandemia sarà quella di molti lavoratori che continueranno a lavorare da casa.

Ciò che emergerà a lungo termine è un **approccio più dinamico al lavoro**, che combina l'orario in ufficio - con il lavoro a distanza per le attività che si possono svolgere singolarmente.

E' importante riflettere su ciò che la pandemia da Covid-19 ci ha insegnato in termini di tutela del benessere personale, sociale e ambientale e non dimenticare la lezione per il futuro che ci attende.

2A) - Nel momento in cui sono stati invitati a lavorare da casa a causa della pandemia da Covid-19, milioni di persone in tutto il mondo hanno fatto ricorso alla tecnologia per adattare il proprio modo di lavorare.

Quando si opera a distanza, il lavoro di squadra fa molto affidamento sugli strumenti online.

Le riunioni in presenza sono state sostituite dalle videoconferenze grazie a piattaforme online, che consentono di accedere alle riunioni da qualsiasi posto, risparmiando tempo e denaro.

Queste piattaforme hanno superato gli ostacoli del lavoro a distanza mantenendo le persone connesse, agevolando lo svolgimento dei propri incarichi dal proprio domicilio e consentendo il prosieguo delle collaborazioni tra colleghi sui vari progetti.

Proprio per venire incontro a queste nuove esigenze la Federazione si è subito attivata mettendo a disposizione sia del personale che degli Associati uno strumento, totalmente gratuito, che permettesse di svolgere la propria attività professionale senza necessità di allontanarsi dalla propria casa.

Il nostro Statuto recita all'art.3 :

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

"L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo generale quello di promuovere e favorire la diffusione della cultura e l'informazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro".

e noi abbiamo cercato di venire incontro ai nostri Associati con una serie di iniziative che li agevolino, in questo particolare momento che stiamo vivendo:

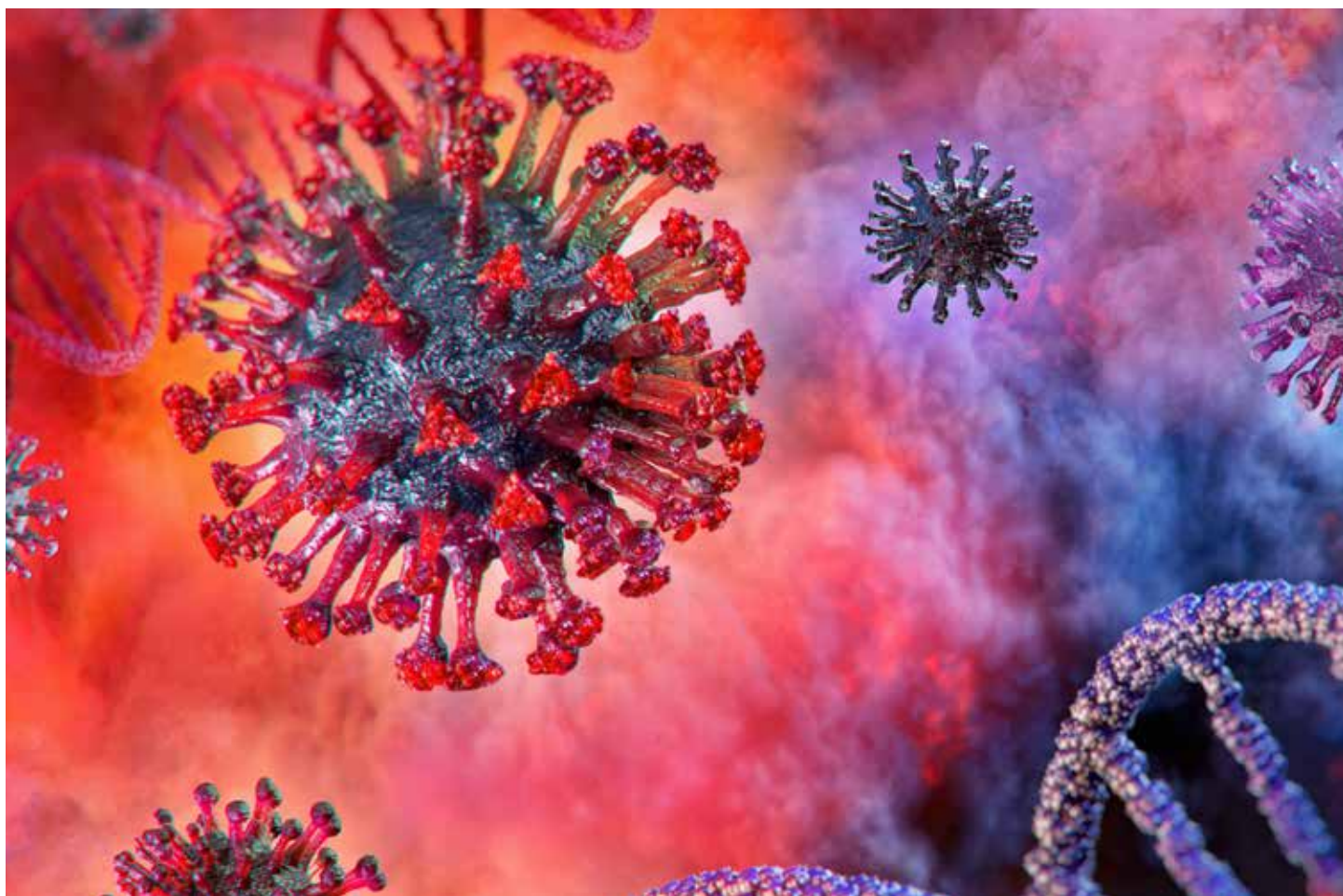
- Abbiamo attrezzato e messo a disposizione, e tengo a ribadire gratuitamente, una serie di aule virtuali attraverso la piattaforma Cisco, per consentire agli iscritti di poter proseguire nell'erogazione dei corsi a distanza;
- Abbiamo messo in campo una promozione per incentivare nuove iscrizioni e per il rinnovo della quota per il 2021, lasciando invariato il costo a 100 euro ma abbattendo il costo degli attestati di oltre il 30% fino al 31/12/2020 e dando in omaggio 5 ticket per corsi da erogarsi in modalità e-learning;
- Abbiamo anche rivisto la politica dei costi relativi ai corsi in e-learning dove l'Associato potrà richiedere l'attestato gratuitamente.

Ma non è finita qui perché abbiamo ancora tante idee che presto metteremo in campo per adempiere agli impegni che abbiamo preso con i Professionisti e le Aziende che ci hanno dato la loro fiducia.

Marco Arturo Romano



FORMAZIONE RESPONSABILE, CASO STUDIO: COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO



L'Inail ha pubblicato i dati riguardanti gli incidenti sul lavoro nel 2020, evidenziando che l'incremento è stato del 18,8% rispetto all'anno precedente. Sempre da fonte Inail emerge che pur nella provvisorietà dei numeri, esiste già un aumento di 147 casi rispetto ai 927 registrati nello stesso periodo del 2019. L'aumento, è causato da infezione da Covid-19 in ambiente lavorativo. Facendo un'analisi territoriale, risulta che nelle Isole i casi mortali sono diminuiti di nove. Nel Nord - Ovest dell'Italia c'è stato un aumento di 132 casi, dovuto alla molteplicità dei casi di contagio in Lombardia. La parte del Nord - Est registra un aumento di un decesso, il Centro e il Sud un totale di 25. Tra i settori più colpiti al primo posto abbiamo quello della sanità e

assistenza sociale, con il 70,3% di denunce e il 21,3% di decessi. A seguire abbiamo l'amministrazione pubblica con il 10,7% di casi mortali.

I decessi sono concentrati soprattutto tra gli uomini (84,0%) e nelle fasce 50-64 anni (69,9%) e over 64 anni (19,4%).

Lo studio evidenzia che il picco dei contagi sul lavoro si è verificato nei mesi di marzo e aprile, mentre nei mesi tra giugno e agosto c'è stato un andamento in diminuzione con soglie al di sotto dei mille casi mensili. In settembre si è registrato un notevole aggravamento dei casi denunciati. Si può dividere il periodo preso in considerazione in due intervalli: fase di "lockdown" (fino a maggio compreso) e fase "post-lockdown" (da giugno a settembre), nei quali si

riscontrano significative differenze a seconda delle varie attività. Per le attività di sanità, assistenza sociale e amministrazione pubblica si osserva una diminuzione dall'80,6% al 54,2% nel "post-lockdown". Viceversa, fino al mese di settembre, si è notato un incremento nella denuncia di casi nei settori fermi durante il lockdown e ripresi con i mesi estivi, come alloggi, ristoranti, attività commerciali e trasporti pubblici.

Mettendo in luce questi dati la Federazione non può esimersi dal rilevare quanto sia importante una formazione responsabile, idoneamente progettata allo scopo e sempre aggiornata, con il fine di ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, proponendo le conseguenti misure



preventive e protettive, estese naturalmente ai luoghi di lavoro ed alle attrezzature di lavoro.

In virtù della suddetta considerazione, Federsicurezza Italia, dedica la massima attenzione possibile per individuare e per accogliere ed attuare le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché dell'intera filiera delle figure coinvolte dal processo lavorativo, in base alle necessità riguardanti sia il contesto lavorativo sia il periodo storico. Per meglio intercettare i bisogni formativi e addestrativi delle innumerevoli attività produttive presenti sul territorio nazionale, la Federazione, già dal febbraio del 2019 ha pubblicato una Circolare indicando la procedura (semplice per quanto attiene alla compilazione operativa, ma molto

ricca di informazioni utili per una progettazione ottimale dei contenuti formativi) da seguire per le richieste di nuovi corsi o seminari.

Ad esempio, in questo momento storico, indiscutibilmente segnato dall'emergenza Covid-19, la Federazione, peraltro sollecitata dalle numerose richieste pervenute ai sensi della Circolare di cui sopra da parte degli associati, ha inserito tra i numerosi percorsi formativi (c.ca 500) disponibili per i propri associati una serie di nuovi specifici corsi e seminari per tutelare lavoratori e datori di lavoro, ovvero:

- Formazione per operatori su rischi da Agenti Biologici e misure di prevenzione e protezione Case study: Emergenza e Post Emergenza da Covid-19 (cod. corso 61296).
- Formazione per operatori su rischi da Agenti Biologici e misure di prevenzione e protezione (cod. corso 61297).
- Emergenza da Covid-19 (cod. corso 61298).
- Formazione per addetto alle operazioni di PULIZIA e SANIFICAZIONE negli ambienti di lavoro: RISCHIO COVID-19.
- Formazione approfondita per operatori su rischi da Agenti Biologici e misure di prevenzione e protezione – Emergenza e Post Emergenza da Covid-19 (cod. corso 61301).
- SEMINARIO – L'EMERGENZA CORONAVIRUS IN AZIENDA: gestione del rischio e procedure operative (cod. corso 61295).
- SEMINARIO – Rischi da Agenti Biologici e misure di prevenzione e protezione – Emergenza e Post Emergenza da Covid-19 (cod. corso 61302).
- SEMINARIO – Approfondimenti su rischi da Agenti Biologici e misure di prevenzione e protezione – Emergenza e Post Emergenza da Covid-19 (cod. corso 61303).
- SEMINARIO – Corso di formazione approfondito per OPERATORI CPVID-19 MANAGER ED INTEGRAZIONI ISO (cod. corso 61304).
- SEMINARIO – COVID-19: Le responsabilità del RSPP e del DATORE DI LAVORO prima e dopo il CORONAVIRUS (cod. corso 61308).
- SEMINARIO – Corso di formazione sull'EMERGENZA CORONAVIRUS IN AZIENDA: Gestione del rischio e procedure operative (cod. corso 61311).

Chiara Romano

FORMAZIONE TEORICA E FORMAZIONE PRATICA ESPERENZIALE / ADDESTRAMENTO

Sappiamo tutti bene che la formazione in materia di sicurezza sul lavoro è normata ormai dal lontano dicembre 2011 in avanti con gli Accordi Stato Regioni in modo molto dettagliato sia nella parte teorica sia nella parte pratica, **senza peraltro insistere troppo sulle modalità con cui questa formazione pratica viene esercitata.**

Questo ha comportato che tutti coloro che si occupano di sicurezza nelle aziende (consulenti, RSPP, formatori) si sono concentrati sulla formazione nel suo complesso e non hanno parimenti curato la parte pratica nei suoi aspetti di **apprendimento esperienziale.**

Si sono erogate **migliaia e migliaia di ore per corsi di formazione, che in buona parte risultano poco utili per prevenire eventi di tipo infortunistico in quanto** non si privilegiano

forme di **apprendimento pratico** che interessano di più l'adulto destinatario della formazione ("fare" piuttosto che "ascoltare"). L'apprendimento pratico esperienziale permette un apprendimento più rapido e resistente, in quanto basato sull'uso dell'attrezzatura in condizioni simulate ma reali sperimentando praticamente le situazioni di rischio più comuni. Il progetto Paralello45 di Federsicurezza Italia ha ribaltato il concetto di formazione concentrando l'impegno e le risorse **dei suoi Centri di Formazione**, ormai 6 dislocati in varie regioni d'Italia, nella predisposizione di strutture e attrezzature utili a simulare le situazioni reali nelle attività lavorative ad alto rischio quali:

- Antincendio
- Primo soccorso



- Spazi confinati
- Lavori in quota in ambito cantieristico e non
- Lavori stradali
- Uso di carrelli elevatori industriali, telescopici e rotativi
- Uso di gru mobili e su autocarro
- Piattaforme elevabili con e senza stabilizzatori
- Escavatori, pale, terne
- Trattori agricoli
- DPI di terza categoria

Tutte le attività di formazione pratica sono effettuate in un ambiente idoneo per un apprendimento in sicurezza anche nell'attuale situazione pandemica dovuta al Covid-19 durante la quale le attività corsuali di tipo pratico sono risultate per molti impraticabili proprio per l'assenza di ambienti strutturati e controllati che rispettino i protocolli igienico sanitari previsti dalle normative nazionali e regionali.

Inoltre negli stessi ambienti dei centri Parallelo45 vengono erogate anche le parti teoriche dei corsi senza quindi obbligare i discenti a migrare in luoghi diversi per la parte pratica.

Inoltre **gli aggiornamenti quinquennali** previsti dagli Accordi Stato Regioni possono essere erogati ai discenti **facendo uso dal vivo** sia il docente che il discente delle attrezzature e non tramite slides o filmati come di fatto viene fatto spesso in altre situazioni formative, facendo provare di persona quanto è riportato nei famosi manuali di istruzione e creando delle sintesi con delle schede



macchina che indichino ad esempio:

- i rischi presenti
- le misure di sicurezza previste
- i dpi da usare
- cosa fare e cosa non fare
- in caso di anomalie o di emergenze come comportarsi

E poi, dopo aver condiviso queste sintesi con i lavoratori capire con loro se si sono scritte cose giuste, corrette, reali, anche grazie a simulazioni e prove.

Marco Inama



COVID 19: LA VIDEOCONFERENZA E L'EQUIPARAZIONE ALLA FORMAZIONE IN PRESENZA

La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce la misura più importante di prevenzione a infortuni e malattie professionali, così come di tutela della salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici. L'emergenza COVID 19 ha però inciso profondamente sulla formazione, bloccando per diversi mesi la formazione in presenza.

Per continuare a svolgere tale formazione, è stata promossa, anche da Federsicurezza Italia, la formazione in remoto, con particolare riferimento alla videoconferenza. Infatti, è doveroso dare atto che Federsicurezza Italia, a titolo gratuito, ha messo a disposizione dei propri associati le aule virtuali attraverso la piattaforma Cisco. Tutto questo attraverso però una jungla normativa complicata da interpretare e costituita da norme emergenziali e regionali, in continua modifica e aggiornamento.

La gestione della formazione a distanza, in videoconferenza, ha permesso comunque di mantenere il distanziamento sociale, ha mantenuto in sicurezza lavoratori e docenti assicurando efficienza e efficacia nella sua erogazione. D'altronde l'emergenza COVID 19 ci ha costretti a due comportamenti che hanno modificato la vita sociale di ognuno: **distanziamento sociale** e il conseguente **incremento esponenziale dell'utilizzo di tecnologie**, già esistenti, ma

che ci hanno permesso di continuare il lavoro, di svolgere a distanza le riunioni, i convegni, l'istruzione e la formazione e di mantenere relazioni sociali, ma a distanza.

La videoconferenza è uno strumento formativo che permette quindi di erogare corsi sincroni, alla presenza contemporanea di lavoratori e formatori, tramite una piattaforma informatica che deve garantire il monitoraggio e la tracciabilità dell'attività svolta.

I corsi in videoconferenza erano già ammessi, anche in epoca pre COVID 19, ma equiparati a quelli della metodologia e-learning.

A mio parere l'equiparazione della modalità videoconferenza all'aula è già prevista da un atto ufficiale a valenza normativa. Si tratta dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012, di integrazione e chiarimento rispetto all'Accordo del 21 dicembre 2011. In esso infatti si prevede espressamente (pagina 55 del documento pubblicato



nella Gazzetta Ufficiale) che la "verifica finale" per i corsi può essere realizzata anche per tramite della "videoconferenza". È chiaro quindi che il legislatore abbia enunciato il principio per cui la "videoconferenza" è equiparata alla "presenza fisica". D'altronde ciò è logico, perché la videoconferenza consente di controllare i discenti, per quanto a distanza, come se fossero nello stesso ambiente fisico del docente e permette l'interazione tra docente e discente. Conseguentemente la videoconferenza è una modalità diversa da quella in presenza fisica ma ad essa equivalente, diversa dall'e-learning in cui invece non c'è la presenza contemporanea di docente e discenti.

Anche su queste basi, durante il periodo di emergenza, il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ha elaborato indicazioni sulla formazione a distanza tramite la videoconferenza in modalità sincrona. Le indicazioni espresse, condivise dai rappresentanti delle diverse regioni, prevedono che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona dovessero ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi siano idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza. Anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un quesito ha chiarito l'equiparazione, sostenendo che fosse possibile "in via temporanea".

La possibilità di erogare corsi in materia di sicurezza però non può essere vincolata ad un periodo temporale: se si riconosce tale modalità formativa come efficace ed efficiente, equiparata all'aula, non lo si può fare per un solo periodo temporale, magari legato al permanere dello stato di emergenza COVID 19.

È necessario che questa equiparazione sia mantenuta anche dopo la fine dell'emergenza COVID 19.

Ritengo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrebbe confermare la possibilità di continuare ad erogare in modalità videoconferenza tutti i corsi teorici o le parti teoriche di corsi che prevedono parti pratiche anche nel periodo post emergenza.

Sul tema della videoconferenza serve un'interpretazione chiara ed omogenea sull'intero territorio nazionale, per evitare confusi e differenti approcci a livello regionale.

Da quello che è successo non si torna indietro.

L'emergenza ha cambiato e sta cambiando il modo di organizzare il lavoro e le nuove tecnologie, le nuove metodologie formative saranno le protagoniste degli anni a venire. Dovranno cambiare i modelli formativi in materia di salute e sicurezza, i quali dovranno stare al passo del cambiamento impostoci da questa improvvisa crisi che sta mutando il nostro tessuto sociale, economico e lavorativo. Ciò non significa che la videoconferenza debba sostituire in tutto o in parte la formazione d'aula, ma che sia un ulteriore strumento di formazione che, al pari di altri, è utile e valido. In questi mesi l'esperienza maturata nello svolgere centinaia di corsi in modalità videoconferenza mi porta a ribadire che tale strumento ha di fatto garantito lavoro e formazione, in totale sicurezza, nel principio del distanziamento sociale, con risultati soddisfacenti per entrambe le parti interessate. Ripensare alla formazione in azienda, affiancata da formazione in parte e-learning, in parte in videoconferenza e in parte in aula, integrando poi, lì ove necessario, la giusta e opportuna parte addestrativa magari appoggiandosi al network promosso da Federsicurezza Italia – Parallelo 45 è opportuno per attivare, per davvero, la formazione blended. Non credo a modifiche, in tempi veloci, degli Accordi Stato-Regioni. Credo però che una giusta interpretazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in modo ufficiale, degli Accordi in essere, possa essere realizzata.

Stefano Orsi



METODOLOGIE DI UTILIZZO PROFESSIONALE DELL'OZONO ANCHE IN RIFERIMENTO AL COVID-19

Un gruppo di lavoro composto da ricercatori dell'ISS-INAIL ha elaborato il documento "Focus on: utilizzo professionale dell'ozono anche in riferimento al COVID-19. Versione del 23 luglio 2020", con l'obiettivo di fornire le evidenze tecnico – scientifiche ad oggi disponibili sull'uso dell'ozono nel contesto epidemico COVID-19.

DI COSA PARLA IL DOCUMENTO

Lo scopo del rapporto pubblicato, riporta lo stato dell'arte con particolare riferimento a: status regolatorio, informazioni sui pericoli e rischi connessi all'uso dell'ozono, informazioni sulla tossicità e l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, efficacia della sostanza, sicurezza d'uso e precauzioni da adottare nel campo della prevenzione e controllo del SARS-CoV-2.

Nel documento vengono definite inoltre le diverse applicazioni dell'ozono, dalla sanificazione degli ambienti a quella dei dispositivi, al settore alimentare, fino al trattamento delle acque.

COSA CONOSCIAMO DELL'OZONO ?

Il Rapporto descrive che l'ozono (O_3) è presente in natura ed è un gas ossidante che si decompone spontaneamente in presenza di materiali ossidabili, umidità e superfici solide, può esplodere facilmente nella fase liquida e pertanto è essenziale evitarne la liquefazione.

Viene descritto che l'ozono, è però una sostanza pericolosa sia per le sue proprietà intrinseche chimico- fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

Ad oggi, non è disponibile una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 riguardante la classificazione di pericolo di sostanze e miscele (Classification, Labelling and Packaging, CLP) (Europa, 2008) e la sostanza è pertanto autoclassificata, dal fabbricante, dall'importatore o dall'utilizzatore, responsabili dell'immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 40 del CLP, all'Inventario ECHA delle classificazioni e delle etichettature.

PRO E CONTRO

Il documento esplicita che da un punto di vista normativo, attualmente in Italia l'ozono può essere commercializzato ed usato esclusivamente come sanificante; per l'eventuale uso come disinfettante vale a dire come prodotto specificamente atto a combattere (ridurre, eliminare, rendere



innocui) i microorganismi occorre attendere il completamento della valutazione a livello europeo ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR) sui biocidi.

Per quanto riguarda il possibile impatto sulla salute umana, sebbene l'ozono a basse concentrazioni non sia particolarmente tossico, ad alte concentrazioni può essere responsabile di effetti a carico dell'apparato respiratorio, tali effetti secondari devono essere attentamente monitorati,

in particolare nel caso di operatori incaricati della pulizia degli ambienti indoor.

I dati disponibili indicano che gli effetti tossici dell'ozono possono insorgere in seguito a esposizione prolungata a concentrazioni di ozono in aria superiori a 0,1 mg/m³.

Viene specificato che per quanto riguarda la salute dei lavoratori, l'Unione Europea non ha fissato alcun valore limite indicativo di esposizione professionale (IOELV, Indicative Occupational Exposure Limit Values) sebbene alcuni Stati membri abbiano stabilito valori limite nazionali per esposizioni occupazionali sia a breve che a lungo termine. Esposizioni di alcune ore a livelli di ozono a partire da 0,2 mg/m³ (espressi come media oraria) sono in grado di causare sintomi irritativi sulle mucose oculari e sulle prime vie respiratorie; riduzioni transitorie della funzionalità respiratoria sono state osservate in bambini anche a livelli inferiori di ozono (0,12 mg/m³).

Un'azione disinfettante efficace contro il SARS-CoV-2 è pienamente plausibile; tuttavia, sarebbero utili ulteriori



studi, effettuati secondo standard predefiniti, per definire protocolli per la "sanitizzazione" efficace e sicura degli ambienti/superfici, in modo da poter valutare parametri essenziali quali la concentrazione ed il tempo di contatto. A differenza di altri principi attivi generati in situ, come ad esempio il cloro, che rilasciano residui inquinanti, l'ozono si decompone ad ossigeno e questo potrebbe rappresentare un vantaggio per l'ambiente.

COME UTILIZZARLO ?

La tossicità e l'azione ossidante dell'ozono rappresentano un fattore limitante per il suo utilizzo. Questo ha stimolato lo sviluppo di sistemi per la decomposizione istantanea dei suoi residui rinvenibili negli ambienti indoor a seguito dell'uso di dispositivi in grado di generarlo.

Le tecnologie convenzionali per la sua rimozione dall'aria si basano sull'impiego di filtri a carbone attivo o di catalizzatori a base di metalli nobili o di ossidi di altri metalli di transizione. Tra le tecnologie emergenti è particolarmente promettente l'ossidazione fotocatalitica.

Nel rapporto dell'ISS-INAIL viene chiarito che in condizioni reali il tempo di decadimento naturale necessario per rendere accessibili i locali è di almeno 2 ore e comunque fino a raggiungere una concentrazione residua inferiore alla soglia di percettibilità olfattiva per l'uomo, compresa tra 0,02 e 0,05 ppm, e pari a circa 1/10 della soglia di 0,2 ppm definita sicura negli ambienti di lavoro per un tempo di esposizione massimo di 2 ore.

Tenuto conto della pericolosità connessa all'uso dell'ozono, come già sottolineato il trattamento degli ambienti deve avvenire in assenza di personale. Pertanto, in linea generale, l'uso di DPI è limitato a eventuali situazioni di emergenza in cui sia necessario accedere agli ambienti in corso di trattamento e, quindi, con presenza di concentrazioni pericolose di ozono nell'aria.

Oltre ai DPI per la protezione delle mani (guanti), del corpo (tute di protezione chimica) e degli occhi (occhiali a maschera), sono di fondamentale importanza i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Il rischio ambientale, in seguito all'utilizzo di ozono per il trattamento delle superfici/ambienti, ecc. appare al momento trascurabile, considerata l'elevata percentuale di ozono normalmente presente nell'atmosfera. L'unico scenario ad oggi valutato, nell'ambito della procedura di autorizzazione come biocida ai sensi del BPR, risulta quello relativo allo sversamento nel sistema fognario per il quale sono in esame i possibili effetti a lungo termine.

RISCHIO DOVUTO AL CAMPO ELETTROMAGNETICO

I generatori di ozono sono apparecchiature elettriche che operano ad alto voltaggio, con tutte le conseguenti implicazioni per la sicurezza.

Il tema della tutela della salute dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici è normato anche dal DL.vo 81/2008, che all'art. 209, co.5, lett d) precisa come il datore di lavoro debba prestare attenzione agli effetti sulla salute di lavoratori particolarmente sensibili, come i soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e di lavoratrici in stato di gravidanza.

APPLICAZIONI NELLA DECONTAMINAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI RIUTILIZZABILI

Nel rapporto viene descritto che l'utilizzo dell'ozono inteso come "sterilizzante" (distruzione di tutte le forme microbiche incluse le spore) è stato dichiarato idoneo dall'FDA nel 2003 per il trattamento di dispositivi medici riutilizzabili.

L'ozono è compatibile, come sopra esposto, con un gran numero di materiali, tra i quali, l'acciaio, il titanio, l'alluminio anodizzato, ceramica, vetro, silicone, PVC, PTFE Teflon®, polipropilene, polietilene, ecc.

Il documento specifica che la *Food and Drug Administration* (FDA) ha recentemente concesso un'autorizzazione per uso emergenziale del dispositivo STERIZONE VP4 Sterilizer (Stryker) che impiega vapore di perossido di idrogeno e ozono in sequenza in un processo multifase per la sterilizzazione di dispositivi medici e anche per la decontaminazione di respiratori Ng5.

APPLICAZIONI NELLA DECONTAMINAZIONE DELL'ACQUA

Il Ministero della Sanità, con protocollo del 31 luglio 1996 n. 24482, ha riconosciuto l'utilizzo dell'ozono nel trattamento dell'aria e dell'acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari. Nel 2010 il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA) ha emesso un parere sull'utilizzo dell'ozono per la disinfezione delle camere di stagionatura dei formaggi (CNSA, 2010).

L'ozono è in grado di disattivare rapidamente una vasta gamma di agenti patogeni (batteri, comprese le spore, virus, protozoi) (Wang, 2018).

Il breve tempo di emivita dell'ozono disciolto (che lo rende praticamente inutilizzabile durante la fase di distribuzione idrica all'utenza) e la sua capacità di produrre sostanze organiche biodegradabili (che devono essere rimosse prima dell'ingresso nella rete idrica) ne collocano l'uso immediatamente prima dei trattamenti di filtrazione a sabbia o a carbone attivo.

USO DELL'OZONOTERAPIA NELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2

L'ozonoterapia, è stata proposta anche nel trattamento di pazienti COVID-19. Tale utilizzo si basa, in buona parte, sull'osservazione che l'ozono può esercitare un'attività antivirale diretta (Murray *et al.*, 2008). È stato anche ipotizzato che tale effetto potrebbe essere specificamente rilevante nei confronti di coronavirus come SARS e MERS.

Oltre all'ipotizzata attività antivirale, i meccanismi che sarebbero alla base della possibile efficacia dell'ozono in COVID-19 comprendono gli effetti antiossidante, antinfiammatorio, immunostimolante, ossigenante e citoprotettivo. Spiega il documento che l'ozonoterapia sembra essere attualmente utilizzata presso alcuni centri clinici italiani per il trattamento di pazienti con infezione da SARS-CoV-2. Per quanto a nostra conoscenza, tuttavia, i risultati di questi trattamenti non sono stati ancora pubblicati e resi ufficiali.

MISURE TECNICHE E DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

- I sistemi di generazione dell'ozono devono essere collocati in locali chiusi e con serratura.
- I locali in cui sono collocati i sistemi di generazione dell'ozono non devono essere utilizzati come luoghi di lavoro permanenti.
- I locali in cui, in caso di guasto, può verificarsi una perdita

di ozono, devono essere monitorati con rilevatori di ozono con segnale ottico e acustico che interrompano la generazione di ozono quando innescati.

- Nei locali con sistemi di generazione dell'ozono deve essere presente opportuna segnaletica.
- I locali in cui sono collocati i sistemi di generazione dell'ozono devono essere dotati di scarico della ventilazione
- Utilizzare le unità di distruzione dell'ozono (termiche e/o catalitiche) per eliminare l'ozono residuo dall'aria dopo i trattamenti.
- Possibilità di monitoraggio delle concentrazioni di ozono nell'aria: controllo nei locali della qualità dell'aria tramite sistemi di misurazione delle concentrazioni del gas.

È opportuno segnalare che il documento non prende in esame l'esposizione all'ozono quale prodotto involontario da irraggiamento UV dell'atmosfera né di sistemi per la purificazione dell'aria. Inoltre, nel testo non sono analizzate altre sostanze generate "in situ" ad azione disinfettante o comunque sanitizzanti o altri processi in uso nel contesto epidemico COVID-19, quindi una valutazione esaustiva del rapporto costo/beneficio rispetto agli altri sistemi disponibili, attualmente non è verificabile.

Marco Busacca



VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA: LE NOVITA' DEL 2020

Il Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019 (G.U. 31 dicembre 2019 N. 305), noto come "Decreto Milleproroghe", entrato in vigore il 29 febbraio 2020, ha introdotto **importanti novità nell'ambito delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra** (DPR 462/2001). E' stata infatti prevista l'istituzione, presso l'INAIL, di una **banca dati informatizzata** delle verifiche degli impianti di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti in luogo con pericolo di esplosione.

A tale scopo è stato modificato il DPR 462/2001 con l'aggiunta dell'**articolo 7-bis** che **introduce le seguenti disposizioni**:

- Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di **comunicare all'INAIL il nominativo dell'Organismo** che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche degli impianti attraverso **l'applicativo web CIVA di INAIL (attivo dal 16/07/2020)**;
- **L'Organismo** incaricato della verifica dal Datore di Lavoro

corrisponde all'INAIL il 5% della tariffa della verifica;

- **Le tariffe che l'Organismo incaricato applicherà** per l'erogazione del servizio di verifica sono quelle indicate nel **tariffario ex ISPESL del 7 luglio 2005**, pubblicato sul supplemento ordinario N.125 della G.U. N.165 del 18 luglio 2005 e successive modificazioni.

Tale tariffario prevede la classificazione delle verifiche solo in base alla potenza installata.

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL PORTALE CIVA

Ai sensi del DPR 462/2001, il Datore di Lavoro **ha l'obbligo di denunciare la messa in esercizio dell'impianto elettrico (richiesta di immatricolazione)** e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, **entro trenta giorni dalla messa in esercizio**.

L'operazione deve essere effettuata in forma telematica sul portale di INAIL attraverso l'applicativo CIVA (previa registrazione).



La **procedura di registrazione** prevede la compilazione di varie sezioni informative inerenti l'impianto:

- La documentazione tecnica (dichiarazione di conformità DICO / dichiarazione di rispondenza DIRI, eventuali allegati);
- Dati dell'Organismo Abilitato.

Attraverso tale procedura si ottiene il **numero di matricola dell'impianto**.

E' possibile **richiedere il numero di matricola per impianti già denunciati**, per i quali il Datore di Lavoro non ha mai ricevuto matricola, o l'ha smarrita, trasmettendo tramite apposita procedura:

- **Dichiarazione di conformità** per gli impianti costruiti dopo il 13 marzo 1990, oppure la dichiarazione di rispondenza per gli impianti costruiti dal 13 marzo 1990 fino al 27 marzo 2008 in assenza della dichiarazione di conformità;
- **Modelli di denuncia** agli Enti preposti (ENPI/ISPESL/USL) per gli impianti costruiti prima del 13 marzo 1990;
- Documentazione utile al reperimento della matricola (per esempio copia della vecchia **richiesta di immatricolazione, ricevuta** attestante la presentazione della domanda).

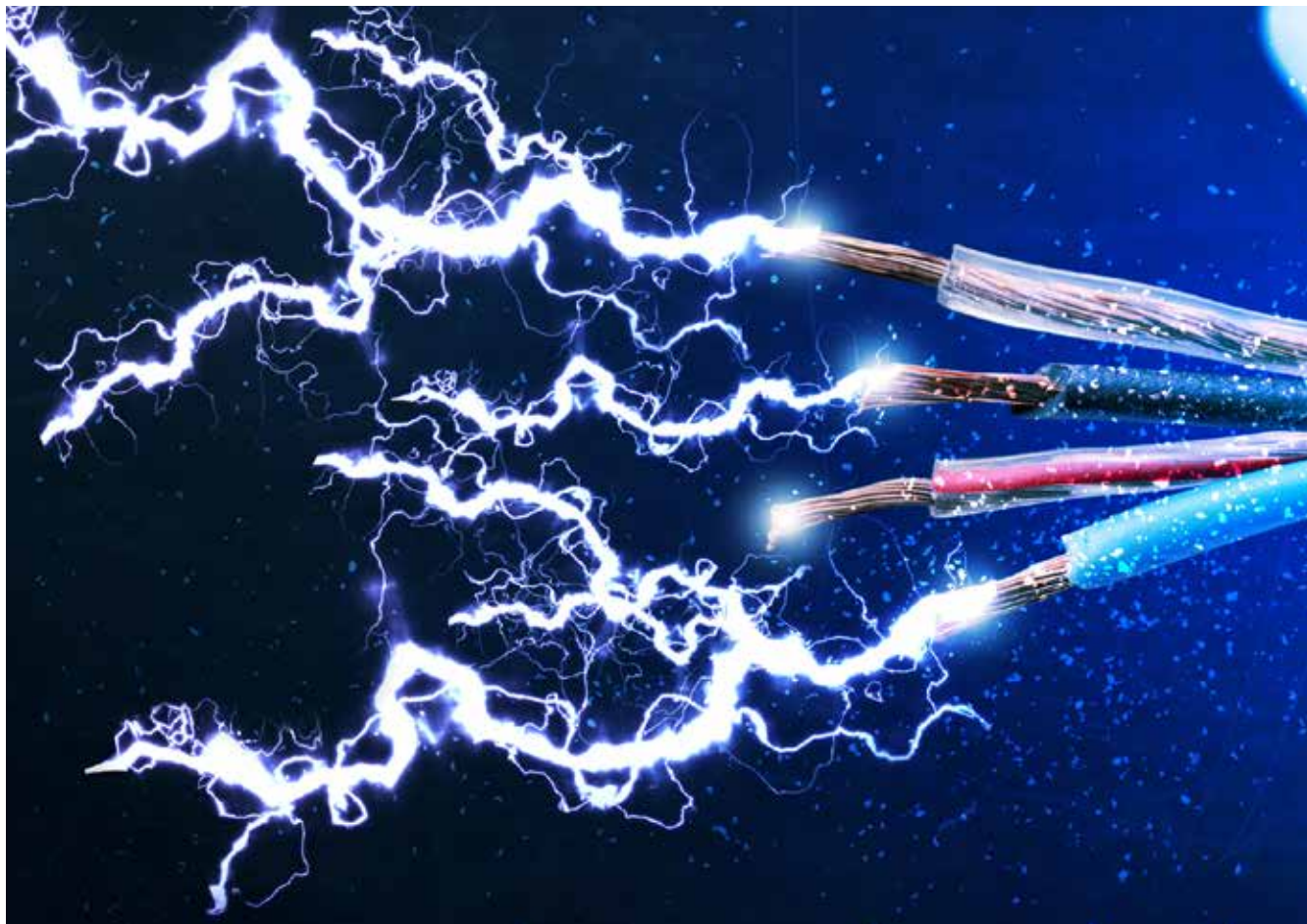
La compilazione della comunicazione può essere effettuata dal Datore di Lavoro, o in sua vece, da un delegato (ad esempio un consulente per le attrezzature o l'installatore previa registrazione sul portale, come utente munito di delega e codici di accesso).

Come si evince da quanto sopra esposto, le nuove dispo-

sizioni che prevedono la comunicazione dell' Organismo Abilitato, portano con sé la necessità di dare evidenza della disponibilità della dichiarazione di conformità e/o di rispondenza, pertanto, il Datore di Lavoro che non fosse in possesso di tale documentazione, potrà rivolgersi ad un professionista che verifichi lo status quo e rilasci, laddove siano presenti i requisiti, la conformità dell'impianto.

Novità, come sopra detto, anche per quanto concerne le tariffe: non ci saranno più tariffari "liberi", ma tutti gli Organismi Abilitati si dovranno attenere al tariffario ex ISPESL del 7 luglio 2005, basato sulle classi di potenza installata. Le misure inserite nel Decreto sono volte a tracciare lo stato di conformità degli impianti presenti sul territorio nazionale, con il fine ultimo di favorirne lo stato di regolarizzazione e il superamento delle situazioni non definite.

Sabrina Conti



MALATTIE INFETTIVE: PROLIFERAZIONE DEL BATTERIO LEGIONELLA

La proliferazione del batterio Legionella negli impianti idrici di edifici non utilizzati durante la pandemia da SARS-CoV-2 - CORONAVIRUS COVID-19.

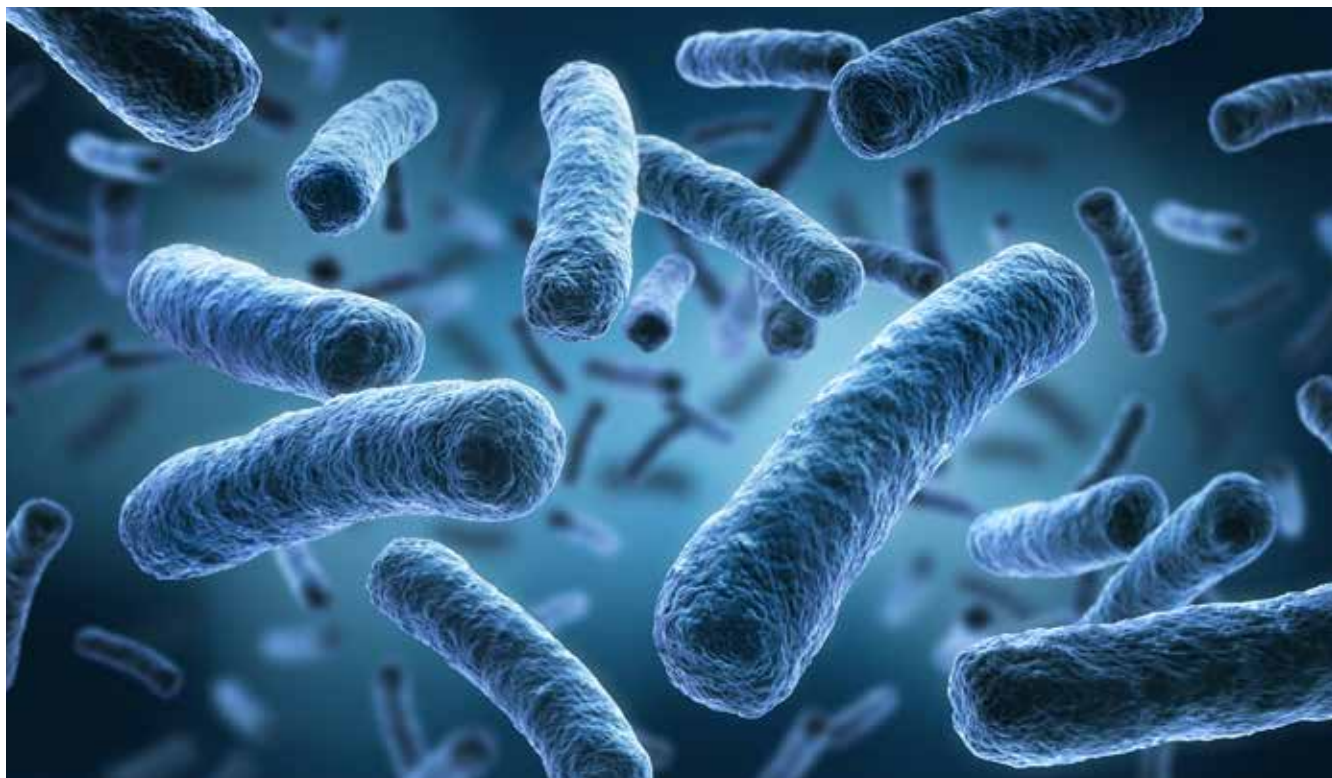


Il 2020 è stato l'anno caratterizzato dalla pandemia da virus SARS-CoV-2, meglio conosciuto come CORONAVIRUS COVID-19. Quest'infezione, però, presenta sintomi molto simili a quelli di altre patologie, creando spesso confusione. È il caso della somiglianza con la **Legionellosi**, patologia causata dal batterio della **Legionella**, microrganismo ubiquitario, presente negli ambienti acquatici naturali che si è adattato ai sistemi idrici antropici (reti idriche degli edifici, torri di raffreddamento, serbatoi di accumulo dell'acqua potabile, piscine, stabilimenti di acque termali) e si moltiplica ad una temperatura compresa tra i 25 e i 42°C, ma è in grado di sopravvivere ad un intervallo di T° anche più ampio. La **Legionellosi** è l'infezione causata dai batteri gram negativi del genere Legionella, in particolare della specie *Pneumophila*, responsabile della maggior parte dei casi di **Legionellosi**. Colpisce l'apparato respiratorio e si può presentare in due forme distinte: la **Febbre di Pontiac**, forma più leggera a rapida risoluzione, e la **Malattia dei Legionari** che si presenta dopo un periodo di incubazione variabile da 2 a 10 giorni, con una grave polmonite, caratterizzata da febbre elevata, brividi, tosse non produttiva, artralgie e cefalea. La **Legionellosi** viene acquisita per via respiratoria, mediante inalazione di aerosol contaminati dal batterio della legionella, provenienti soprattutto da docce e rubinetti di impianti idrici, vasche idromassaggio, fontane decorative,

ecc. non adeguatamente mantenuti, aventi condizioni di temperatura, presenza di biofilm e calcare, che favoriscono la sopravvivenza e la proliferazione del batterio Legionella. La **Legionellosi**, dunque, potrebbe essere **scambiata erroneamente** con il grande male del 2020, il Coronavirus COVID-19. Sono diversi, infatti, i sintomi che accomunano le due patologie, a partire dalla **polmonite**, diventata ormai simbolo del Covid-19. Inoltre, entrambe le malattie possono manifestarsi sia con **febbre** che con **raffreddore**.

Questi ultimi due, insieme alla polmonite, sono i sintomi più frequenti della **Legionellosi**.

Le drastiche misure di contenimento introdotte dai provvedimenti normativi per la gestione dell'emergenza da COVID 19, hanno portato alla sospensione, per lunghi periodi, di molteplici attività quali aziende, scuole, alberghi, attività di ristorazione, centri sportivi e strutture turistico-recettive, con conseguente **chiusura totale o parziale degli edifici**. La chiusura di edifici, con relativa fermata di tutti gli impianti, può aumentare notevolmente il rischio di proliferazione del batterio della Legionella negli impianti idrici e nei dispositivi associati non utilizzati, con conseguente grave rischio di trasmissione del batterio ed insorgenza della Legionellosi, alla riapertura di tali attività. Il rischio di acquisizione della malattia è anche correlato alla suscettibilità individuale (età avanzata, fumo di sigaretta, malattie croniche e immu-



nodeficienza), e soprattutto a fattori di rischio ambientale: temperatura dell'acqua (25-42°C), un'insufficiente o mancata disinfezione della stessa, presenza di biofilm, inefficienze dell'impianto idrico (fenomeni di ristagno, incrostazioni, depositi di calcare, impianto centralizzato con estesi reti di condutture, punti di giunzione e rami morti, presenza di serbatoi di accumulo, fenomeni di corrosione e usura). A riportare l'attenzione sul "rischio Legionella" durante questa fase di emergenza da CORONAVIRUS COVID-19 SARS-CoV-2 e a fornire utili indicazioni sulla gestione, è il nuovo rapporto – n. 21/2020 – pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal titolo "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19" (versione del 3 maggio 2020). La guida ha lo scopo di fornire **indicazioni ai responsabili di tutti gli impianti a rischio di trasmissione di Legionella, in strutture turistico recettive rientranti nel codice ATECO 55 e altri edifici ad uso civile e industriale**, su come controllarne la proliferazione per evitare:

- il verificarsi di casi in ospiti e lavoratori di strutture turistico-recettive o di altri edifici alla riapertura degli impianti;
- l'aggravamento dello stato di salute di pazienti già infettati da **Sars-Cov-2**, che potrebbero essere collocati in complessi adattati a strutture ospedaliere o per la quarantena.

Al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza di ospiti, visitatori e personale che frequenteranno queste strutture è molto importante che, nelle diverse fasi della pandemia, si garantisca la **corretta manutenzione e la sicurezza sanitaria** di tutti gli impianti idrici assoggettati a periodi di

chiusura o di fermo parziale, con particolare riferimento al rischio Legionella.

LE MAGGIORI DIFFERENZE TRA LEGIONELLA E SARS-COV-2

1) La prima grande differenza tra il SARS-CoV-2 e la Legionella, parte dalla loro natura intrinseca. Da un lato parliamo del mondo dei Virus, dall'altro di quello dei Batteri.

Sia i Batteri che i Virus sono microorganismi, ma hanno caratteristiche molto diverse tra loro. I primi sono unicellulari, privi di nucleo, mentre i secondi sono una forma di vita più semplice, costituita da informazioni genetiche protette da un rivestimento composto da proteine o lipoproteine. I batteri vengono trattati con farmaci antibiotici, i virus con farmaci antivirali (quando disponibili).

Anche rispetto alle dimensioni, i batteri del genere Legionella variano da 0,3 a 0,9 µm di larghezza e 1,5 a 5 µm di lunghezza. Nel Virus SARS-CoV-2 la dimensione varia dai 0,02 a 0,4 micron.

2) La trasmissione del batterio Legionella, avviene con **l'inalazione di piccole particelle di acqua contaminata sottoforma di aerosol**; le fonti di trasmissione sono quasi esclusivamente le docce e i rubinetti, le torri evaporative, gli impianti di umidificazione, **non adeguatamente mantenuti**.

Il CoronaVirus si diffonde principalmente attraverso il **contatto stretto con una persona infetta**. La via primaria sono le **goccioline del respiro (droplets)** delle persone positive.

3) COVID-19 si rivela letale soprattutto per le persone anziane e soggetti più giovani con quadro clinico già compromesso da altre patologie più o meno importanti. Soprattutto negli ultimi tempi, nella maggior parte dei casi, l'infezione si presenta in forma asintomatica o caratterizzata da sintomi più o meno lievi, comunque gestibili nella maggior parte



dei casi presso il proprio domicilio, o con ricoveri che non necessitano di terapia intensiva o sub-intensiva. Secondo l'ISS complessivamente la **letalità da Legionellosi** si aggira tra il 5% e il 10% nei casi acquisiti in comunità, mentre per i casi acquisiti in ospedale il tasso di mortalità può raggiungere anche il 50%; il tasso di mortalità correlata all'infezione da Legionella dipende da alcuni fattori specifici, come età maggiore di 50 anni, essere fumatori, alcolisti o affetti da patologie che determinano un indebolimento del sistema immunitario, ossia in trattamento con farmaci corticosteroidi o immunosoppressori.

4) Azioni contenitive. Per contrastare e prevenire i Rischi di diffusione del CoronaVirus è necessario:

- limitare al massimo i contatti;
- rispettare il distanziamento sociale;
- igienizzare frequentemente le mani;
- utilizzare diligentemente le mascherine;
- pulire e sanificare gli ambienti in maniera costante;
- rimanere a casa se si manifestano febbre oltre 37.5 °C o altri sintomi influenzali che possano ricondurre a infezione da CoronaVirus;
- osservare il periodo di quarantena in caso di contatto diretto con persone risultate infette o malate;
- bonificare gli edifici/luoghi interessati dalla presenza di soggetti infetti - Istituto Superiore di Sanità **Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020.** Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, ii, 26 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020.

Per quanto riguarda le azioni di contenimento del Rischio Legionella, soprattutto nel caso in cui l'edificio o altra struttura siano **rimasti chiusi per lunghi periodi** e se ne progetti

la riapertura, si rimanda al citato RAPPORTO ISS COVID-19 n.21/2020, pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità che fornisce raccomandazioni tecniche specifiche relative alla prevenzione, controllo e gestione del rischio Legionella negli impianti idrici, alla luce dell'emergenza COVID-19. Il documento è indirizzato ai responsabili/gestori di strutture turistico recettive, edifici civili, e alle autorità preposte alla tutela della salute.

Le indicazioni contenute nel documento sono ad integrazione di quanto già indicato per le suddette strutture, nelle linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della Legionellosi e in accordo con:

- DL.vo 81/2008 e i dettami del DM 14 giugno 2017 inerente i piani di sicurezza dell'acqua;
- Linee Guida Nazionali per la prevenzione e il controllo della Legionellosi, approvate dalla Conferenza Stato Regioni pubblicate il 07/05/2015; predisposizione del piano di autocontrollo per la gestione del rischio Legionella.

Claudia De Felice

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 679/16

L'emergenza sanitaria legata alla Covid-19 ha portato a dover trattare dati personali dei cittadini, mettendo così a rischio il diritto alla riservatezza dei dati personali, nello specifico dei dati sanitari, considerati dati particolari e per questo soggetti a maggiori controlli.



In questo periodo si è molto discusso dell'impatto del trattamento dei dati relativo alle app di telemedicina e di contact tracing, in particolare dell'app Immuni, la cui installazione è stata disciplinata dall'art. 6 del Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28. L'app Immuni è open source e garantisce l'anonimato in quanto funziona grazie all'attivazione di un ID temporaneo che tramite il Bluetooth, memorizza tutti gli ID dei dispositivi con cui si è stati in contatto. Qualora l'utente risulti positivo al Sars-Cov2, il personale sanitario potrà abilitare l'attivazione di un alert, che potrà avvisare

del rischio contagio in maniera anonima tutti gli ID con cui si è stati in contatto.

A ben considerare però esistono molti altri contesti legati all'attuale emergenza in cui potrebbe essere necessario trattare dati personali, sanitari e non, e proprio per rispondere alle molteplici richieste, il Garante della Privacy ha pubblicato alcune FAQ (<https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro>) riguardanti diverse aree tematiche: contesto sanitario, enti locali, contesto lavorativo, contesto scolastico, sperimentazioni cliniche e, come

anticipato, le applicazioni di contact tracing.

Focalizzando l'attenzione sul contesto lavorativo, al di là degli aspetti pratici che saranno descritti in seguito, bisogna considerare in primis il punto di vista normativo, in particolare la base giuridica per:

1. la liceità del trattamento e i principi fondamentali per il trattamento dei dati personali;
2. la normativa per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tali aspetti sono già stati descritti dall'European Data Protection Boards il 19/03/2020 con una **Dichiarazione formale in merito al trattamento dei dati personali nel contesto**

tarie e ai datori di lavoro di trattare i dati personali conformemente a quanto stabilito dalla legge statale, in alcuni casi anche senza il consenso dell'interessato; infatti come riportato nel Considerando n. 46: *"Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l'altro per tenere sotto controllo l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana"*. In riferimento al contesto lavorativo ed in particolare alla sorveglianza sanitaria in azienda il Garante ha ribadito la centralità della figura del medico competente, che, an-



dell'epidemia da Covid-19.

I fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del GDPR e sono i seguenti: consenso, adempimento ad obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati. Il EDPB evidenzia che il trattamento dei dati avviene in un contesto specifico relativo alla diffusione di Covid-19 per il quale il GDPR permette alle autorità sani-

che nel caso in cui dovesse segnalare al datore di lavoro situazioni di non idoneità, non può comunque rivelare le specifiche patologie occorse ai lavoratori. Inoltre i nominativi dei dipendenti affetti da Covid-19 non possono essere comunicati né agli altri dipendenti né al RLS, ma solo alle autorità sanitarie competenti. Al contrario di quanto previsto normalmente per la gestione dei dati sanitari dei propri dipendenti, sulla base della normativa in vigore, il datore di lavoro può essere messo a conoscenza delle condizioni di positività al virus Sars-2



nei seguenti casi:

- quando ne venga informato direttamente dal lavoratore;
- nei limiti in cui sia necessario al fine di prestare la collaborazione all'autorità sanitaria;
- ai fini della riammissione sul luogo di lavoro del lavoratore già risultato positivo all'infezione da Covid-19.

Nell'ambito lavorativo è emerso che è possibile adottare le seguenti misure per contrastare la diffusione del virus:

- **Rilevazione della temperatura corporea all'entrata in azienda** - La misura può essere adottata da tutte le aziende ed è obbligatoria per le aziende edili. È applicabile a dipendenti, clienti, fornitori o visitatori occasionali, distinguendo tra la semplice rilevazione della temperatura e la registrazione della stessa. La rilevazione è sempre possibile, la registrazione è ammessa solo laddove il valore superi il massimo consentito (37,5 gradi), al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro. Di conseguenza la registrazione non è necessaria quando si tratti di visitatori occasionali o clienti, ai quali va esclusivamente precluso l'ingresso.
- **Acquisizione dell'autocertificazione relativa a contatti con soggetti infetti e la provenienza da zone a rischio secondo la classificazione dell'OMS** - La misura può essere adottata nei confronti di qualunque soggetto debba entrare in azienda, limitando la raccolta ai dati necessari per evitare la diffusione del virus ed evitando domande sulla sfera privata o le località visitate.

In conclusione, sebbene ci si trovi in un contesto emergenziale, è sufficiente applicare la normativa europea e nazionale sul trattamento dei dati personali, adottabile anche nella necessità di raccogliere i dati dei pazienti affetti dalla COVID-19 per finalità di ricerca scientifica e per interesse pubblico alla tutela della salute.

Tatiana Ferritto

UNA GRANDE FEDERAZIONE,
TANTE REALTÀ RAPPRESENTATE,
UNA GAMMA COMPLETA
DI SERVIZI, OPPORTUNITÀ
E RELAZIONI, UN UNICO
OBIETTIVO: LA SICUREZZA.

Certificazione della Formazione

Corsi e-learning

Corsi in videoconferenza

Formazione Professionale
per Ingegneri

Centri di Addestramento
PARALLELO 45

Formazione Finanziata
con Fondi Interprofessionali

Polizza RC Professionale

Apprendistato

Portale EVERYDAY RLS



Via Aniense, 14 - 00198 Roma
Tel. 06.85355350 - Cell. 333.6491600
Numero Verde 800.900.543

segreteria@federsicurezzaitalia.it
www.federsicurezzaitalia.it



PARTNERS ISTITUZIONALI



ACCREDITAMENTI ISTITUZIONALI

